

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 86

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Relazione per l'individuazione della destinazione delle
disponibilità del Fondo per l'edilizia universitaria per
l'anno 2007

(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 aprile 2007)



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'-UFF.V

RELAZIONE

FONDO UNICO DA RIPARTIRE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA

Proposta di destinazione delle disponibilità esistenti, in attuazione dell'art.46 della legge 28 dicembre 2001 n.448.

La destinazione proposta è relativa agli stanziamenti confluiti nel Fondo unico per l' Edilizia universitaria (cap.7304) secondo gli importi previsti nell'allegato 2 e nella tab D della Legge Finanziaria 2007.

Natura della spesa	Capitoli	Ripartizione 2007
Edilizia universitaria	7266	50.000.000
Totale Fondo	7304	50.000.000

Si fornisce di seguito, per le valutazioni di codesti Consessi, una succinta relazione sugli interventi da finanziare.

Nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero è istituito, in attuazione dell'art.5 della legge 24 dicembre 1993, n.537 il "fondo per l'edilizia universitaria", da ripartire in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie.

Su tale fondo gravano anche gli oneri derivanti dagli accordi di programma stipulati con gli Atenei ai sensi del comma 6 dello stesso art.5 (in linea generale, gli accordi prevedono il rimborso del 50% delle somme spese dagli Atenei interessati nell'anno precedente, per la realizzazione degli interventi edilizi oggetto degli accordi medesimi); il Ministero ha infatti stipulato con molte Università accordi di programma per l'attribuzione di risorse finanziarie predeterminate, ripartite in più esercizi, finalizzate alla realizzazione di specifici interventi edilizi.

Al riguardo occorre precisare che, al momento della stipula di tali accordi, il "fondo per l'edilizia universitaria" si attestava mediamente intorno ai 150 milioni di euro annui ed il Ministero, proprio in relazione a tale andamento, ha stipulato i predetti accordi con le Università.

Fondounico2007_prop.riparto/ls

M.U.R. GABINETTO -
18 APR 2007
PROT. N°.....6665.....

19



Ministero dell'Università e della Ricerca

La drastica riduzione apportata al "fondo unico per l'edilizia universitaria" dalla legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria 2007) crea notevolissimi problemi se si considera, in particolare, che gli importi previsti negli accordi stipulati ammontano, nel periodo 2007-2009, mediamente a 80 milioni di euro annui, a fronte dei quali esiste, sul fondo, una disponibilità di soli 50 milioni di euro nel 2007 (attualmente ridotti a meno di 35 in conseguenza degli accantonamenti disposti in attuazione di quanto previsto ai commi 507 e 758 della stessa legge finanziaria), 10 milioni di euro nel 2008 e zero nel 2009.

In relazione a quanto sopra esposto e considerata la modestissima entità dei finanziamenti previsti, si ritiene che l'intero importo debba essere trasferito sul cap.7266 relativo al "fondo per l'edilizia universitaria..." da utilizzare per far fronte agli impegni assunti dal Ministero con gli accordi di programma stipulati.

Si coglie l'occasione per evidenziare l'assoluta necessità di prevedere, già dalla prossima legge finanziaria, congrui finanziamenti per l'edilizia universitaria, per tener conto dei predetti impegni e consentire, altresì, al Ministero di mettere a disposizione delle Istituzioni universitarie le risorse necessarie per fronteggiare le esigenze edilizie più pressanti, prioritariamente quelle relative alla messa a norma e alla manutenzione straordinaria degli immobili.

IL MINISTRO